



COMUNE DI CASALGRASSO

Provincia di Cuneo

CAP 12030 Piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 – Tel. 011/97.56.50 Fax. 011/97.51.50

Partita I.V.A.: 00468030044 – Cod. Fisc. 86001710044

Pec: comune.casalgrasso.cn@legalmail.it

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100

ORGANO DI REVISIONE

REVISORE UNICO

Verbale n. 14 del 28/11/2018

L'anno duemila diciotto, il giorno 28 del mese di novembre, l'organo di revisione economico finanziaria ha ricevuto la documentazione per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs N. 175/2016"

L'Organo di Revisione

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire

sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.¹

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Dato atto che:

- la razionalizzazione periodica da approvare dal Comune con apposita delibera di Consiglio Comunale si è realizzata in un primo atto distinto, consistente nella delibera di Giunta Comunale n. 54 del 18 ottobre 2018, in cui si è proceduto in una analisi dell'assetto complessivo della società gestore del Servizio Idrico Integrato denominata "Comuni Riuniti Della Piana del Varaita srl" di cui l'Ente detiene una partecipazione, diretta pari al 46%, mentre gli altri soci sono il Comune di Polonghera con una quota del 41% ed il Comune di Faule con una quota del 13%. Da ciò è scaturita da parte dell'Ente la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie.
- L'Ente di comune accordo con i due soci Comune di Polonghera e Faule della società gestore del Servizio Idrico Integrato denominata "Comuni Riuniti Della Piana del Varaita srl", ha riscontrato, vista anche la specifica normativa di riferimento sulla gestione del Servizio Idrico Integrato e le decisioni dell'Autorità D'Ambito n. 4 Cuneese, la necessità di porre in liquidazione l'attuale società denominata "Comuni Riuniti della Piana del Varaita srl",
- Il Comune ha operato nella coerenza della normativa del D.Lgs n. 175/2016, agendo con una direzione e un coordinamento aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate. L'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

Visti


- i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000
- la relazione tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche

Esprime:

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Casalgrasso .

Il Revisore Unico dei Conti

DE ROSE Dott. Pasquale



¹ Secondo la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017), la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.